



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione straordinaria di prima convocazione
- seduta pubblica -

n° **24** del **28.06.2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18.30** nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti	
1	NAVARRA FABIO	Sindaco	P	
2	DELLABONA DANIELE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
3	PICCININI GIOVANNI	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
4	PINZI MAURIZIO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
5	RONGONI ANTONIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
6	ANELLI KATIA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
7	FERRARI AGNESE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
8	FONTANA ROBERTO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
9	RAPUZZI CARLO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
10	ALBERTI MANUELA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
Totale			8	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **ROSELLA MOSTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si prende atto dell'assenza giustificata dei Consiglieri Comunali: Signor Pinzi Maurizio e Signor Rapuzzi Carlo.

Si dà atto che è presente in aula l'Assessore esterno Dott.ssa Piera Lupi che ha diritto di parola, ma non di voto.

Accertata la validità dell'adunanza, il Geom. **FABIO NAVARRA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, commi 639-703 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI ed in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "...Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1) al citato Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1) ...";
- il comma 654 ai sensi del quale "...In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654-bis ai sensi del quale "...Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- il comma 655 ai sensi del quale "...Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, come da ultimo modificato con precedente atto n. 22 adottato in questa stessa seduta, e, in particolare, l'art. 11 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario adottando i criteri indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1 della L. 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 1, comma 527 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'art. 6, recante le "Procedure di approvazione", il quale prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A) della deliberazione n. 443/2019), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di ARERA, con la quale è stato aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce, ai seguenti commi, quanto segue:

- al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- al comma 683 che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

ATTESO che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VISTI, altresì:

- l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16 della L. 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 come modificato dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

VISTA la propria delibera n. 4 del 23.06.2020 con la quale questo Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe adottate per l'anno 2019;

CONSIDERATO con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.23, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la *"definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale;

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"* sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

PRESO ATTO che l'art. 6 D.L. 73/2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche;

RICHIAMATA la facoltà concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO in proposito l'art. 21 del Regolamento comunale TARI approvato con atto di C.C. 22/2021 che testualmente recita:

"Art. 21 – Riduzione per la chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

1. Per il solo anno 2021, è applicata, per le sole utenze non domestiche per le quali in seguito all'emergenza COVID è stato disposto l'obbligo a livello nazionale di chiusura dell'attività, una riduzione della quota fissa e variabile della tariffa nella misura del 100% su base annua."

CONFERMATO la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

PRESO ATTO che la spesa di € 4.037,51 per l'erogazione di tale riduzione a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021, trova allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, in corso di variazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno per il contesto sopra illustrato di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art.13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, come introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

STABILITO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale TARI che, per l'anno 2021, le rate per il versamento della TARI saranno le seguenti:

- rata n. 1 (rata di acconto) calcolata con le tariffe approvate nell'anno 2019 con scadenza 30 settembre 2021;
- rata n. 2 (rata a conguaglio) calcolata con le tariffe dell'anno 2021 con scadenza 16 dicembre 2021;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D. L. 30 aprile 2019, n. 234;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 22 del 30.09.2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 24.04.2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive variazioni;
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 24.04.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive variazioni;

ACQUISITI, sulla stessa, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267 del Responsabile del Servizio amministrativo economico finanziario e tributi;

VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario approvato con precedente atto n.23 adottato in questa stessa seduta;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.21 del regolamento comunale in materia di TARI, per l'anno 2021, è applicata, per le sole utenze non domestiche per le quali in seguito all'emergenza COVID è stato disposto l'obbligo a livello nazionale di chiusura dell'attività, una riduzione della quota fissa e variabile della tariffa nella misura del 100% su base annua.
5. DI PREVEDERE che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa dell'importo stimato in €. 4.037,51;
6. di FISSARE al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale TARI, che per l'anno 2021, le rate per il versamento della TARI sono le seguenti:
 - rata n. 1 (rata di acconto) calcolata con le tariffe approvate nell'anno 2019 con scadenza 30 settembre 2021;
 - rata n. 2 (rata a conguaglio) calcolata con le tariffe dell'anno 2021 con scadenza 16 dicembre 2021;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina del tributo relativo alla tassa rifiuti (TARI) come da ultimo modificato con atto di C.C. n.22 del 28.06.2021 dichiarato immediatamente eseguibile;
9. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
10. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere, **CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 24 del 28.06.2021

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica.

FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Geom. Fabio Navarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosella Mosti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 23/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosella Mosti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 23/07/2021



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosella Mosti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____/____/____



Il Segretario Comunale

Domestiche.

VOLONGO - Anno 2021 - DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Utenze	Mq	Ka	Sup.Normalizzata	Tar.Fissa (Quif)	Importo Fissa	Kb	Utenza Normal.	Tar.Varifab. (Quv)	Importo Variabile
1	1 Componente	107	12970	0,84	10894	0,54471	0,45756	1,00	107,00	39,24454	39,24454
2	2 Componente	184	21941	0,98	21502	0,54471	0,53382	1,40	257,60	39,24454	54,94236
3	3 Componente	63	8622	1,08	9311	0,54471	0,58829	1,80	113,40	39,24454	70,64018
4	4 Componente	34	4330	1,16	5022	0,54471	0,63187	2,20	74,80	39,24454	86,33799
5	5 Componente	7	782	1,24	969	0,54471	0,67544	2,70	18,90	39,24454	105,96026
6	6 Componente	6	849	1,30	1103	0,54471	0,70812	3,20	19,20	39,24454	125,58254
0	Totale	0	0	0,00	48804	0,00000	0,00000	0,00	590,90	0,00000	0,00000

Costi Totali : 49.774,20
 Costi Fissi : 26.584,60
 Costi Variabili: 23.189,60

A
 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
 C.C./P.C. N. 24 DEL 28/06/2021
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT. SSA ROSELLA ROSTI

Non Domestiche

VOLONGO - Anno 2021 - NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Utenze	Mq	Kc	Sup.Normalizzata	Tar.Fissa	Importo Fissa	Kd	Sup.Normalizzata	Tar.Variab.	Importo Variabile	Importo Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associaziazic	4	755	0,32	241	1,34464	0,43028	2,60	1.963,00	0,13790	0,35855	0,78883
2	Campaggi, distributori carburanti	1	270	0,67	180	1,34464	0,90091	5,51	1.487,70	0,13790	0,75985	1,66076
3	Stabiliment' balneari	6	1133	0,38	430	1,34464	0,51096	3,11	3.523,63	0,13790	0,42888	0,93984
4	Esposizioni, autosaloni	1	312	0,30	93	1,34464	0,40339	2,50	780,00	0,13790	0,34476	0,74816
5	Alberghi con ristorante	0	0	1,07	0	1,34464	1,43876	8,79	0,00	0,13790	1,21217	2,65093
6	Alberghi senza ristorante	0	0	0,80	0	1,34464	1,07571	6,55	0,00	0,13790	0,90927	1,97898
7	Casa di cura e riposo	0	0	0,95	0	1,34464	1,27741	7,82	0,00	0,13790	1,07840	2,35581
8	Uffici, agenzie, studi professionali.	3	76	1,00	76	1,34464	1,34464	8,21	623,96	0,13790	1,13218	2,47682
9	Banche ed istituti di credito	0	0	0,55	0	1,34464	0,73955	4,50	0,00	0,13790	0,62056	1,36011
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria	1	450	0,87	391	1,34464	1,16984	7,11	3.199,50	0,13790	0,98049	2,15033
11	Edicola, farmacia, tabaccai, plurifide	2	139	1,07	148	1,34464	1,43876	8,80	1.223,20	0,13790	1,21355	2,65231
12	Attivita' artigianali tipo botteghe (falec	4	284	0,72	204	1,34464	0,96814	5,90	1.675,60	0,13790	0,81363	1,78177
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	363	0,92	333	1,34464	1,23707	7,55	2.740,65	0,13790	1,04117	2,27824
14	Attivita' industriali con capannoni di p	3	6250	0,43	2687	1,34464	0,57820	3,50	21.875,00	0,13790	0,48266	1,06086
15	Attivita' artigianali di produzione beni	8	3479	0,55	1913	1,34464	0,73955	4,50	15.655,50	0,13790	0,62056	1,36011
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2	778	2,00	1556	1,34464	2,68928	####	15.560,00	0,13790	2,75806	5,44734
17	Bar, cafe', pasticceria	0	0	3,64	0	1,34464	4,89449	####	0,00	0,13790	4,11227	9,00676
18	Supermercato, pane e pasta, macell	1	74	1,76	130	1,34464	2,36657	####	1.067,82	0,13790	1,98994	4,35651
19	Plurificenze alimentari e/o miste	1	55	1,54	84	1,34464	2,07074	####	692,45	0,13790	1,73620	3,80694
20	Ortofrutta, peschere, fiori e piante	0	0	6,06	0	1,34464	8,14852	####	0,00	0,13790	6,85654	15,00506
21	Discoteche, night club	0	0	1,04	0	1,34464	1,39843	8,56	0,00	0,13790	1,18045	2,57888
0		0	0	0,00	8473	0,00000	0,00000	0,00	72.068,01	0,00000	0,00000	0,00000

Costi Totali : 21.331,80
 Costi Fissi : 11.393,40
 Costi Variabili: 9.938,40